

Sezione: SEZIONI RIUNITE

Esito: SENTENZA

Numero: 2

Anno: 2004

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 18/02/2004

Repubblica Italiana

n.2/2004/QM

In nome del popolo italiano

La Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, composta da:

dott. Antonino Coco	presidente
dott. Antonio D'Aversa	consigliere
dott. Rocco Di Passio	consigliere
dott. Eugenio Francesco Schlitzer	consigliere relatore
dott. Bruno Di Fortunato	consigliere
dott. Angela Borrelli	consigliere
dott. Mariano Grillo	consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sulla questione di massima iscritta al n. 170/SR/Q.M. del registro di segreteria, proposta dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in composizione monocratica, con ordinanza n. 508 del 16/5-9/7 2003, emessa su tre ricorsi di cui il primo (n. 6252) della sig.ra Ceccarelli Giovanna, quale vedova di Frisciotti Corrado, già maresciallo maggiore dei carabinieri, cessato dal servizio il 22.6.83 e deceduto il 21.9.92, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Milli presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma via Marianna Dionigi 29, e gli altri due (n.n. 6590 e 9276) del sig. Acquaro Antonio, già maresciallo dei carabinieri, collocato in congedo dal 2.3.84, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Coronas, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma via Giuseppe Ferrari 4;

Vista l'ordinanza predetta e tutti gli altri documenti ed atti di causa;

Visto l'art. 1, settimo comma, DL 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Uditi alla pubblica udienza del 29 ottobre 2003 il relatore, cons. Eugenio Francesco Schlitzer, l'avvocato Marina Milli ed il P.M. in persona del vice Procuratore generale Fiorenzo Santoro, con l'assistenza del segretario dott. Alida Stefani;

Ritenuto in

Fatto

Con tre ricorsi proposti dinanzi alla Sezione regionale per il Lazio, la sig.ra Ceccarelli Giovanna (ric. N 6252), quale vedova di Frisciotti Corrado, già maresciallo maggiore dei carabinieri, cessato dal servizio il 22.6.83 e deceduto il 21.9.92, ed il sig. Acquaro Antonio (ric. 006590 e 009276), già maresciallo dei carabinieri, collocato in congedo dal 2.3.84, rispettivamente rappresentati, difesi e domiciliati come in epigrafe, lamentavano la mancata riliquidazione della pensione sulla base della corrispondenza della qualifica posseduta all'atto della cessazione dal servizio con quella degli ispettori di polizia.

I ricorrenti precisavano che il Comando generale dei carabinieri si era

opposto a tale riliquidazione ritenendo che l'equiparazione spettasse solo ai sottufficiali dei carabinieri rimasti in servizio sino al 20.6.86, data fissata dalla legge 216/92 e coincidente con l'ultimo giorno del quinquennio antecedente la sentenza della Corte costituzionale 277/91. Essi sostenevano l'illegittimità di tale orientamento, dovendo l'equiparazione estendersi fino alla data di entrata in vigore della legge 121/81 di riforma della Polizia di Stato.

L'adita Sezione, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rilevato il contrasto di giurisprudenza esistente in materia nelle Sezioni di primo e secondo grado, ha deferito a queste Sezioni riunite la questione di massima: "se ai sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 121/1981 e prima del 1°.1.1992 possa concedersi l'equiparazione del trattamento economico con quello degli ispettori di Polizia oppure se tale trattamento debba essere corrisposto unicamente a coloro che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 216/92 o, in ogni caso, alla data del 20.6.86".

Le parti private ricorrenti dei due giudizi pendenti innanzi la sezione per il Lazio, rispettivamente la sig.ra Ceccarelli Giovanna, vedova Frisciotti, (ric. n. 6252), ed il sig. Acquaro Antonio (ric. 006590 e 009276), si sono costituite nel giudizio incidentale sollevato ed hanno rispettivamente depositato memorie in data 9 settembre 2003 l'avvocato Marina Milli e l'avvocato Salvatore Coronas il 15 ottobre dello stesso anno.

L'avvocato Milli ha rilevato che la questione è stata più volte sottoposta alla Corte costituzionale, la quale ha confermato la legittimità della normativa in vigore e sopra citate (Sentenze nn. 455/93, 465/97, 63/98, 439/01), nonché a queste Sezioni Riunite, che da ultimo si sono pronunciate con Sentenza 11/03/QM del 30.5.2003. Il difensore ha tuttavia rilevato che le statuizioni su questioni di massima rappresentano un indirizzo vincolante esclusivamente per i Giudici che ad esse si rivolgono e per i giudizi ad esse sottoposti. Pertanto, pur in presenza di una recente statuizione sul punto, intende riproporre a queste Sezioni le proprie considerazioni.

Per il resto entrambe le difese sviluppano argomentazioni sostanzialmente analoghe. Esse ricordano che la Sentenza n. 277/91 della Corte costituzionale ha dichiarato, dopo dieci anni, l'illegittimità della normativa e della tabella C) allegata, nella parte in cui non sono incluse le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato. Detta esclusione, oltre ad essere illegittima nei confronti della qualifica suddetta, non permetteva oltretutto l'equiparazione del relativo trattamento economico a quello dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, con ciò escludendo anch'essi dalla tabella.

Con questa Sentenza la Consulta avrebbe introdotto, in pratica, nell'ordinamento una nuova norma, inserendo nella norma stessa e nella tabella allegata la qualifica degli ispettori della Polizia di Stato, così producendo in sostanza effetti "aggiuntivi" o "creativi" e pertanto, con la Sentenza n. 277/91 i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, come il coniuge dell'attuale ricorrente, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, avrebbero acquisito anch'essi il diritto soggettivo e patrimoniale all'equiparazione. Il fatto che detto riconoscimento sia avvenuto a distanza di un decennio, non può e non deve pregiudicare i loro diritti. Infatti, per effetto della Sentenza cosiddetta "creativa" della Corte Costituzionale, l'art. 43 co.17 e la conseguente tabella C allegata alla L. 121/81 sarebbero stati *ab initio* sostituiti nella nuova formula indicata dalla Consulta.

Il Procuratore generale ha presentato memoria in data 14 febbraio di quest'anno: in esse si svolgono considerazioni sia di rito che di merito.

In rito ha rilevato l'improcedibilità del presente giudizio incidentale per essere stata la prospettata questione di massima già interamente decisa con sentenza 11/2003/QM di queste sezioni in risposta ad altro identico quesito. Nel merito ha sottolineato la fondatezza della soluzione data alla questione di massima dalla pronuncia appena richiamata. In primo luogo, ha ricordato la mancata previsione, nella legge 6.3.92, n. 216 (di conversione del d.l. 7.1.92, n. 5) di benefici generalizzati per il personale cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1992; in secondo luogo, la dichiarazione di non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 4, co. 1 del d.l. 5/92 – sentenza 241/96 - con la motivazione dell'errato presupposto circa l'automatica piena equiparazione tra le qualifiche in seguito alla sentenza 277/91, di cui si è già detto, e con l'affermazione che la nuova determinazione delle retribuzioni (quale base di calcolo della misura delle pensioni) non aveva formato oggetto di quella sentenza, ma, insieme con la soluzione di altri problemi, quali la decorrenza delle retribuzioni stesse ed il pagamento delle competenze arretrate (fissato nei limiti del quinquennio antecedente alla data della sentenza 277), rientrava nella competenza del legislatore; inoltre, la riaffermazione, con le successive sentenze della Corte costituzionale 465 del 1997 e 439 del 2001, che l'equiparazione economica di tutti i sottufficiali e corrispondenti qualifiche delle forze di polizia è stata introdotta solo in sede di conversione del d.l. 5/92; infine, il richiamo della deliberazione 35/98 della Sezione del controllo, per la quale la riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto del ricalcolo della base pensionabile a seguito dell'equiparazione economica spetta solo a coloro che abbiano goduto degli arretrati avendoli effettivamente percepiti, in ragione degli articoli 43 e 53 del t.u. 1092/73, che ragguagliano la base pensionabile all'ultimo stipendio o paga spettante.

Alla pubblica udienza il pubblico ministero e l'avvocato Milli hanno illustrato i propri atti scritti, confermandone le rispettive conclusive richieste.

Peraltro il Pubblico ministero ha modificato le conclusioni scritte limitatamente ai ricorsi (n.n. 6590 e 9276) del sig. Acquaro Antonio, già maresciallo dei carabinieri, collocato in congedo dal 2.3.84 ritenendo per essi l'irrilevanza della soluzione della questione di massima e quindi inammissibile il ricorso a queste sezioni riunite.

Considerato in

Diritto

La questione di massima, portata all'esame delle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 1, co.7, della legge 19/94, concerne un aspetto particolare (di diritto intertemporale) della più generale questione della equiparazione economica dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri al personale (non dirigente e non direttivo) della Polizia di Stato, segnata da articolate vicende legislative e giurisprudenziali.

Va innanzitutto e preliminarmente rilevata l'esistenza sulla questione all'esame di un articolato contrasto giurisprudenziale. Da una parte, infatti, una serie di pronunce, favorevoli all'accoglimento della pretesa dei ricorrenti, ha riconosciuto il diritto alla equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dei carabinieri con quello degli ispettori di polizia sin dalla data di entrata in vigore della legge 1.4.81, n. 121, per effetto dell'art. 43, comma 17, come modificato dalla sentenza 277/3-12.6.91 della Corte costituzionale (tra le altre, Sez. giur. Veneto n. 181/94 e 396/97, Marche n. 184/95, Liguria n. 137/95, Friuli V.G. n. 76/95, n. 8/96 e n. 243/96, Molise n. 50/96, Toscana n.

572/02; Sez. II centr. n. 87/97, n. 44/98, n. 101/99, n. 111/00); dall'altra, un orientamento di segno contrario (reiettivo, perciò, di ricorsi del tipo di quelli all'esame nei giudizi deferiti) disconosce la predetta equiparazione per i sottufficiali cessati dal servizio prima del 1° 1.92, sul rilievo che il giudice delle leggi si è pronunciato con una sentenza (la 277/91) di tipo annullatorio ma non a carattere additivo, lasciando al legislatore, quale sua esclusiva attribuzione, il compito di determinare le corrispondenze delle funzioni degli ispettori di polizia con quelle connesse ai gradi dei sottufficiali dell'esercito (tra le altre, Sez. giur. Lombardia n. 701/95, n. 931/95 e n. 1129/02, Sardegna n. 168/96, n. 7/00 e 261/03, Veneto n.1554/01, Toscana n. 1352/01, Lazio n. 2282/97 e n. 313/99, Puglia n. 390/01, Campania n. 79/02 e n. 353/02, Sicilia n. 1063/01 e n. 886/03; Sez. I centr. n.127/00, Sez. II centr. n. 346/99).

Va altresì rilevato, in via principale e pregiudiziale, che sulla questione all'esame queste Sezioni riunite hanno affermato di recente (sentenza 11/2003/QM del 30.4/30.5.03) che, dovendosi considerare, secondo la sentenza 241 del 1996 della Corte costituzionale, errato presupposto quello di ritenere che a seguito della sentenza 277/91 si sia automaticamente verificata la piena equiparazione anche economica, secondo l'omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali dei carabinieri, a questi ultimi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 121/81, ma cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1992, non spetta la riliquidazione della pensione, qualora non abbiano effettivamente goduto degli arretrati retributivi.

La citata pronuncia risponde ad una questione di massima che ricalca quella ora all'esame, risolvendo anche il punto relativo ai sottufficiali in servizio alla data del 20.6.86, peraltro non rilevante nel presente giudizio, in considerazione della antecedenza delle date di cessazione dal servizio dei sottufficiali nei giudizi *a quibus* – con la formulazione concernente l'effettivo godimento degli arretrati retributivi.

Tuttavia l'ordinanza di deferimento indicata in epigrafe risulta di data anteriore (16.5.03) alla pubblicazione (30.5.03) della sentenza 11/03/QM, già risolutiva della questione deferita; sicché, la questione, formalmente ammissibile al momento della sua proposizione, è comunque divenuta improcedibile (in termini, SS.RR. 24/99/QM).

Infatti la questione ripropone la complessa problematica nei medesimi termini senza che siano stati adottati l'esistenza di elementi nuovi o non presi in considerazione nella precedente decisione oppure il sopravvenire di mutamenti legislativi o giurisprudenziali.

Neppure sono state prospettate secondo un diverso iter logico - giuridico gli elementi che supportano le contrapposte tesi sì da rendere necessarie nuove e diverse motivazioni, pur rimanendo fermi alla soluzione già adeguatamente data alla questione da queste Sezioni, in diversa composizione ed il cui fondamento la parte pubblica ha efficacemente sintetizzato come riportato in narrativa.

Pur nel rispetto dell'effetto non vincolante delle pronunce delle sezioni riunite in sede di soluzione di questioni di massima, salvo che per il giudizio a quo, rispetto al quale si pone come procedimento incidentale, deve quindi essere affermata l'inammissibilità o, come nel caso di specie, l'improcedibilità del giudizio innanzi a queste sezioni ove esso abbia per oggetto una fattispecie meramente ripetitiva e riproduttiva di altra già decisa e non siano mutati i presupposti di fatto e di diritto che la originarono e non vengano avanzate argomentazioni e prospettazione giuridiche ulteriori o diverse da quelle

proposte in precedenza.

L'affermata improcedibilità nell'esame della proposta questione di massima preclude ed assorbe ogni ulteriore valutazione della sua eventuale irrilevanza relativamente ai ricorsi (n.n. 6590 e 9276) del sig. Acquaro Antonio, già maresciallo dei carabinieri, collocato in congedo dal 2.3.84.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni Riunite, dichiara improcedibile, per le ragioni di cui in parte motiva, il quesito sulla questione di massima di cui all'ordinanza indicata in epigrafe;

Dispone che, a cura della Segreteria, il fascicolo processuale relativo al giudizio iscritto al n.170/SR/Q.M. del registro di segreteria venga restituito alla remittente Sezione per le relative pronunce di merito.

Manda alla medesima Segreteria per le comunicazione di rito.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2003.

L'estensore	Il presidente
(dott. Eugenio Francesco Schlitzer)	(dott. Antonino Coco)

Depositata in segreteria il 18 febbraio 2004

Il dirigente

Carlo Selvaggio